COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.10.2024
COM(2024) 485 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame nell'ambito dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato congiunto di monitoraggio e riesame e le procedure operative per l'arbitrato

DECISIONE N. .....

del JMRC sull'adozione delle procedure operative per l'arbitrato di cui all'articolo 26 dell'accordo tra l'UE e la Guyana

Il JMRC,

visto l'accordo tra l'UE e la Guyana, firmato a Montreal (Canada) il 15 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 1º giugno 2023, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

L'accordo prevede che il JMRC adotti procedure operative per l'arbitrato,

DECIDE:

1. Le procedure operative per l'arbitrato in caso di composizione delle controversie a norma dell'accordo sono adottate come indicato nell'allegato della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il …

Fatto a …

ALLEGATO

PROCEDURE OPERATIVE PER L'ARBITRATO

Sezione I. Disposizioni introduttive

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti procedure operative per l'arbitrato integrano e precisano l'accordo volontario di partenariato ("accordo") tra l'Unione europea ("Unione") e la Repubblica cooperativistica della Guyana ("Guyana"), in particolare l'articolo 26 relativo all'arbitrato.

2. L'obiettivo delle presenti procedure operative è mettere in grado le parti di risolvere le controversie che possono sorgere tra loro in relazione all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo ricorrendo a un meccanismo arbitrale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini delle presenti procedure operative per l'arbitrato si applicano le definizioni seguenti:

- "collegio arbitrale": un collegio costituito a norma dell'articolo 26.1 dell'accordo;

- "arbitro": membro del collegio arbitrale;

- "parte attrice": la parte che chiede la costituzione del collegio arbitrale a norma dell'articolo 26.1 dell'accordo;

- "convenuto": l'altra parte;

- "rappresentante di una parte": un funzionario o altra persona fisica designata da una parte a rappresentarla ai fini di una controversia a norma del presente accordo;

- "giorno": un giorno di calendario, salvo indicazione contraria;

- "terzo": una parte che non è una parte della controversia, ma che partecipa al procedimento arbitrale;

- "Ufficio internazionale": l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato;

- "Regole della Corte permanente di arbitrato": le disposizioni del regolamento arbitrale della Corte permanente di arbitrato del 2012, in vigore dal 17 dicembre 2012, comprese le successive modifiche;

- "Autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina": l'autorità della Corte permanente di arbitrato indicata nelle regole della Corte permanente di arbitrato come responsabile della nomina degli arbitri conformemente alle regole suddette.

Articolo 3

Diritto applicabile

1. Il collegio arbitrale applica l'accordo secondo l'interpretazione della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e conformemente ad altri trattati, norme e principi del diritto internazionale che abbiano rilevanza per la controversia e applicabili tra le parti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una controversia sottoposta ad arbitrato sollevi una questione di interpretazione e applicazione di una disposizione dell'accordo definita in riferimento a una disposizione del diritto interno di una parte, il collegio arbitrale può considerare, se del caso, il diritto interno della parte come una questione di fatto. Così facendo, il collegio arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto interno dagli organi giurisdizionali o dalle autorità di tale parte. L'interpretazione del diritto interno fornita dal collegio arbitrale non è vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorità di tale parte.

Articolo 4

Notifiche

1. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento del collegio arbitrale viene inviato contemporaneamente a entrambe le parti e, ove pertinente e opportuno, all'Ufficio internazionale.

   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato al collegio arbitrale è inviato contemporaneamente in copia all'altra parte e, ove pertinente e opportuno, all'Ufficio internazionale.

   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato all'altra parte è inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale e, ove pertinente e opportuno, all'Ufficio internazionale.

2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 vengono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata.

3. Conformemente all'articolo 22 dell'accordo, tutte le notifiche sono inviate rispettivamente al ministro delle Finanze, per la Guyana, e al capo della delegazione dell'Unione in Guyana, per l'Unione.

4. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

5. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Guyana o dell'Unione, il documento si ritiene consegnato il giorno lavorativo successivo.

Articolo 5

Rappresentanti

Le parti possono essere rappresentate o assistite da persone di loro scelta, conformemente alle rispettive norme e procedure interne. I nomi e gli indirizzi di tali persone devono essere comunicati per iscritto all'altra parte, precisando anche se la nomina è effettuata a fini di assistenza o rappresentanza.

Sezione II. Costituzione del collegio arbitrale

Articolo 6

Nomina degli arbitri

1. Fatto salvo il paragrafo 5, ciascuna parte nomina un arbitro. I due arbitri così designati scelgono il terzo arbitro, che presiederà il collegio arbitrale.

2. Se entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di una parte della nomina di un arbitro, l'altra parte non notifica alla prima il proprio arbitro designato, la prima parte può chiedere all'Ufficio internazionale di nominare il secondo arbitro. L'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina procede a nominare il secondo arbitro il più rapidamente possibile.

3. Se entro 30 giorni dalla nomina del secondo arbitro i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro, le parti possono chiedere all'Ufficio internazionale, fatto salvo il paragrafo 5, di nominare il terzo arbitro conformemente alle regole applicabili della Corte permanente di arbitrato. L'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina procede a nominare il terzo arbitro il più rapidamente possibile. Ai fini della nomina, l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina ricorre alla seguente procedura:

    a) l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina comunica a ciascuna parte un elenco identico di almeno tre nomi;

b) entro 15 giorni dal ricevimento di detto elenco, ciascuna parte può restituirlo all'Ufficio internazionale, senza mettere in copia l'altra parte, dopo aver cancellato il nome o i nomi ai quali si oppone e numerato i nomi rimanenti nell'elenco secondo l'ordine di preferenza;

c) allo scadere del termine di cui sopra, l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina procede a nominare il terzo arbitro tra i nomi approvati negli elenchi che le sono stati reinviati e secondo l'ordine di preferenza indicato dalle parti;

d) se, per qualsiasi motivo, la nomina non può essere effettuata secondo tale procedura, l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina può esercitare il suo potere discrezionale per nominare il terzo arbitro.

4. Nel nominare gli arbitri, le parti e l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina hanno facoltà di scegliere persone che sono membri della Corte permanente di arbitrato.

5. Nel nominare gli arbitri, le parti e l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina non scelgono persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, del governo di uno Stato membro dell'Unione o del governo della Guyana.

Articolo 7

Mancata costituzione del collegio arbitrale

In caso di mancata costituzione del collegio arbitrale a norma dell'articolo 6, l'autorità dalla Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina costituisce, su richiesta di una delle parti, il collegio arbitrale e, così facendo, può revocare qualsiasi nomina già effettuata, nominare ciascuno degli arbitri e designarne uno quale presidente. L'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina può, se lo ritiene opportuno, rinominare membri precedentemente nominati.

Articolo 8

Indipendenza e immunità degli arbitri

1. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo.

2. Quando una persona è contattata in relazione alla sua eventuale nomina a arbitro, comunica alle parti e all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina qualsiasi circostanza che possa far sorgere dubbi fondati circa la sua imparzialità o indipendenza. Un arbitro, sin dalla nomina e per tutta la durata del procedimento arbitrale, comunica senza

indugio alle parti, all'Ufficio internazionale e agli altri arbitri qualsiasi circostanza che possa far sorgere dubbi fondati circa la sua imparzialità o indipendenza.

3. Gli arbitri godono dell'immunità di giurisdizione nell'Unione e in Guyana per quanto riguarda gli atti o le omissioni connessi all'arbitrato.

Articolo 9

Contatti unilaterali

1. Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra.
2. L'arbitro non discute alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Articolo 10

Sostituzione degli arbitri

1. In caso di decesso o dimissioni di un arbitro nel corso di un procedimento arbitrale, un supplente è nominato o scelto secondo la procedura di cui all'articolo 6 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro da sostituire.
2. Nel caso in cui un arbitro ometta di agire, o non sia de iure o de facto in grado di esercitare le proprie funzioni, si applica la procedura di ricusazione e sostituzione di cui all'articolo 11.
3. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende nella fase in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le sue funzioni, salvo decisione contraria del collegio arbitrale.

Articolo 11

Ricusazione degli arbitri

1. Ciascuna parte può ricusare un arbitro in presenza di circostanze che facciano sorgere dubbi fondati circa la sua imparzialità o indipendenza.
2. Una parte può ricusare l'arbitro da essa designato solo per motivi di cui viene a conoscenza dopo la nomina.
3. La parte che intenda ricusare un arbitro invia un avviso di ricusazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata trasmessa la notifica della nomina dell'arbitro in questione, o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze che possono far sorgere dubbi fondati circa l'imparzialità o l'indipendenza dell'arbitro.
4. L'avviso di ricusazione è comunicato all'altra parte, all'arbitro ricusato, agli altri membri del collegio arbitrale e all'Ufficio internazionale. L'avviso di ricusazione contiene l'indicazione dei motivi che giustificano la ricusazione.

5. Se un arbitro è stato ricusato da una parte, tutte le parti possono accettare la ricusazione. Dopo la ricusazione l'arbitro può altresì ritirarsi dalle sue funzioni. Nessuno dei due casi suddetti implica il riconoscimento dei motivi della ricusazione.

6. Se, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, l'altra parte non accetta la ricusazione o l'arbitro ricusato non si ritira, la parte che presenta la ricusazione può decidere di darvi seguito. In tal caso, entro 30 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, chiede una decisione sulla ricusazione all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina.

7. Nel decidere in merito alla ricusazione, l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina può motivare la decisione, a meno che le parti convengano che non sia indicata una motivazione. Se l'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina conferma la ricusazione, un arbitro supplente è nominato o scelto secondo la procedura di cui all'articolo 6 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro da sostituire.

Sezione III. Procedimento arbitrale

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Il collegio arbitrale conduce l'arbitrato secondo le modalità che ritiene opportune, a condizione che le parti siano trattate in modo paritario e che, in una fase appropriata del procedimento, ciascuna parte abbia una ragionevole possibilità di esporre la propria causa. Il collegio arbitrale, nell'esercizio della sua discrezionalità, conduce il procedimento in modo da evitare inutili ritardi e spese e garantire un processo equo ed efficace per la risoluzione della controversia.

2. Il lodo del collegio arbitrale è definitivo e vincolante per l'Unione e la Guyana.

3. L'Unione e la Guyana rende pubblico il lodo del collegio arbitrale nella sua integralità, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 13

Sede dell'arbitrato

4. La sede dell'arbitrato è l'Aia, salvo diversamente convenuto.

5. Il collegio arbitrale può riunirsi in qualsiasi luogo che ritenga opportuno ai fini dell'ispezione di merci, altri beni o documenti. Le parti ricevono un preavviso sufficiente a consentire loro di presenziare a tale ispezione.

Articolo 14

Riservatezza

1. Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se una parte trasmette al collegio arbitrale una comunicazione scritta contenente informazioni riservate, essa fornisce anche, entro 15 giorni, una comunicazione priva delle informazioni riservate che può essere divulgata al pubblico.
2. Nessuna disposizione delle presenti procedure vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione. Fintanto che il procedimento non sarà concluso, una parte non divulga le informazioni designate come riservate dall'altra parte.
3. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Articolo 15

Funzionamento del collegio arbitrale

1. L'arbitro che svolge la funzione di presidente presiede tutte le riunioni del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale può delegare all'arbitro presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
2. Il collegio arbitrale può usare qualsiasi mezzo di comunicazione nello svolgimento delle sue mansioni, compresi telefono, posta elettronica, fax o collegamenti informatici.
3. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle deliberazioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti ad essere presenti alle deliberazioni.
4. La stesura dei lodi e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata.
5. Il collegio arbitrale, se ritiene necessario modificare i termini per i procedimenti al fine di introdurre qualsiasi altro adeguamento procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, dopo averle consultate, i motivi della modifica o dell'adeguamento nonché i nuovi termini o adeguamenti necessari.

Articolo 16

Calendario dell'arbitrato

1. Non appena possibile dopo la sua costituzione e dopo aver invitato le parti a esprimere il loro parere, il collegio arbitrale stabilisce il calendario provvisorio dell'arbitrato. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, dopo aver invitato le parti a esprimere il loro parere, prolungarne o abbreviarne la durata.

2. Entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale ciascuna parte può presentare una domanda motivata per sollecitare il trattamento urgente del caso. In tale evenienza, il collegio arbitrale si pronuncia sulla richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 17

Riunione organizzativa

1. Le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro 30 giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi: a) il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri; b) il mandato del collegio arbitrale; c) il calendario dei procedimenti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, al collegio arbitrale viene conferito il seguente mandato: a) esaminare, in funzione delle relative disposizioni dell'accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale; b) formulare conclusioni sulla conformità della misura in questione alle disposizioni dell'accordo; c) pronunciarsi.

Articolo 18

Comunicazioni scritte

La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il convenuto presenta la propria comunicazione scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta della parte attrice.

Articolo 19

Udienze

1. In base al calendario stabilito nella riunione organizzativa e previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Fatto salvo il paragrafo 6, tali informazioni sono rese pubbliche dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.
2. Il collegio arbitrale può convocare altre udienze con l'accordo delle parti.
3. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
4. Indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza le persone seguenti (la partecipazione è subordinata all'accordo preventivo delle parti):
    (a) i rappresentanti delle parti;
    (b) i consulenti, gli assistenti e il personale amministrativo degli arbitri;
    (c) gli esperti, secondo quanto deciso dal collegio arbitrale;
    (d) i testimoni;

(e) i terzi.

5. Al più tardi 7 giorni prima la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte, degli altri rappresentanti che assisteranno all'udienza e dei testimoni che vi deporranno.

6. Le udienze del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti.

7. Il collegio arbitrale stabilisce, dopo aver sentito le parti, le disposizioni logistiche appropriate e le procedure per garantire l'efficace gestione delle udienze aperte al pubblico. Tali procedure potrebbero comprendere il ricorso alla trasmissione in diretta via web o alla televisione a circuito chiuso.

8. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e al convenuto, sia nell'argomentazione che nell'argomentazione di contestazione:

   Argomentazione

   a) argomentazione della parte attrice;

   b) argomentazione del convenuto.

   Argomentazione di contestazione

   a) replica della parte attrice;

   a) controreplica del convenuto.

9. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti o ai testimoni in qualsiasi momento dell'udienza.

10. Il collegio arbitrale provvede affinché il verbale dell'udienza sia redatto e trasmesso alle parti entro un termine di 7 giorni dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

11. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito alle questioni sollevate durante l'udienza.

Articolo 20

Inadempimento

1. Se una delle parti, debitamente notificata nel quadro delle procedure suddette, non si presenta a un'udienza senza addurre motivi sufficienti per la mancata comparizione, il collegio arbitrale può procedere all'arbitrato.

2. Se una delle parti, debitamente tenuta a produrre prove documentali, omette di farlo entro il termine stabilito, senza addurre motivi sufficienti per la mancata presentazione, il collegio arbitrale può emettere il lodo sulla base delle prove di cui dispone.

Articolo 21

Domande scritte

1. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

2. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro 7 giorni dalla consegna di tale copia.

Articolo 22

Terzi

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da una persona fisica di una parte o da una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte ed indipendente dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

   (a) pervengano al collegio arbitrale entro 10 giorni dalla data di costituzione dello stesso;

   (b) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale;

   (c) contengano una descrizione della persona che le presenta, compresi la cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento; e

   (d) precisino l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale.

2. Le comunicazioni sono notificate alle parti affinché queste possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nella sua relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni.

4. Se il collegio arbitrale decide di esaminare, nella sua relazione, le argomentazioni contenute in dette comunicazioni deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni espresse dalle parti ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 23

Esperti

1. Il collegio arbitrale può nominare uno o più esperti incaricandoli di riferire per iscritto in merito a questioni specifiche decise dal collegio. Una copia del mandato dell'esperto stabilito dal collegio arbitrale è trasmessa alle parti.

2. Una volta ricevuta la relazione dell'esperto, il collegio arbitrale ne invia copia alle parti, alle quali è data la possibilità di esprimere per iscritto il loro parere in merito. Le parti hanno il diritto di esaminare qualsiasi documento su cui si basa la relazione dell'esperto.

3. Su richiesta di una o dell'altra parte, dopo aver presentato la relazione, l'esperto può essere ascoltato nel corso di un'udienza in cui le parti hanno la possibilità di interrogarlo. Ciascuna delle parti può convocare esperti in qualità di testimoni per deporre in merito ai punti controversi nel corso dell'udienza.

Sezione IV. Lodi del collegio arbitrale

Articolo 24

Decisioni

Il collegio arbitrale si adopera al massimo per adottare le decisioni per consenso. Se non è possibile pervenire a una decisione per consenso, la questione è decisa con votazione a maggioranza.

Articolo 25

Forma del lodo

1. Nel lodo sono esposte per iscritto le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti dell'accordo e le motivazioni in fatto e in diritto.

2. Il lodo è firmato dagli arbitri e indica la data in cui è stato emesso e il luogo dell'arbitrato. In assenza della firma di uno o più arbitri, nel lodo è indicato il motivo di tale assenza.

Articolo 26

Interpretazione del lodo

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, ciascuna parte, mediante notifica all'altra parte e all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina, può chiedere al collegio arbitrale di fornire un'interpretazione del lodo.

2. L'interpretazione è fornita per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'interpretazione fa parte del lodo; si applicano, se del caso, le disposizioni degli articoli 15 e 25.

Articolo 27

Correzione del lodo

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, ciascuna parte, mediante notifica all'altra parte e all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina, può chiedere al collegio arbitrale di rettificare eventuali errori di calcolo, errori materiali o tipografici o altri errori di natura analoga nel lodo. Il collegio arbitrale può nondimeno procedere di propria iniziativa a tali rettifiche nei 30 giorni che seguono la comunicazione del lodo.

2. Tutte le rettifiche sono rese per iscritto e fanno parte del lodo; si applicano, se del caso, le disposizioni degli articoli 15 e 25.

Articolo 28

Lodo aggiuntivo

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, ciascuna parte, con notifica all'altra parte e all'autorità della Corte permanente di arbitrato che ha il potere di nomina, può chiedere al collegio arbitrale di emettere un lodo aggiuntivo relativo agli argomenti avanzati nel procedimento arbitrale ma omessi nel lodo.

2. Se ritiene che la richiesta di un lodo aggiuntivo sia giustificata e che l'omissione possa essere rettificata senza ulteriori udienze o prove, il collegio arbitrale emette il lodo aggiuntivo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In caso di lodo aggiuntivo si applicano, se del caso, gli articoli 15 e 25.

Articolo 29

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale. Entro 10 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale, le parti concordano un periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, ciascuna parte chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di determinare la durata di tale periodo e ne dà contestualmente notifica all'altra parte conformemente al paragrafo 7. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra l'UE e la Guyana.

2. In caso di disaccordo tra le parti sulla compatibilità di una misura con il lodo del collegio arbitrale, una parte può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi sulla questione. Il collegio arbitrale notifica il lodo entro 90 giorni, o 45 giorni in caso di urgenza, dalla data di presentazione della richiesta.

   Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi arbitri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una richiesta, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all'articolo 6. Il termine per la notifica del lodo è di 60 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale.

3. Se stabilisce che una parte non ha dato esecuzione al lodo, il collegio arbitrale impone un nuovo termine per l'esecuzione.

   Se la parte persiste nel non conformarsi al lodo del collegio arbitrale, l'altra parte è autorizzata, previa notifica al convenuto, a sospendere l'accordo a norma dell'articolo 28 dello stesso. Le sospensioni sono proporzionate alla violazione dell'obbligo e tengono conto della gravità della violazione e dei diritti lesi e del fatto che il convenuto persiste nel non rispettare il lodo del collegio arbitrale.

   Le sospensioni sono temporanee e si applicano solo fino a quando la parte non si sia conformata al lodo del collegio arbitrale o fino a quando le parti non abbiano convenuto di risolvere altrimenti la controversia.

4. La parte notifica al JMRC e all'altra parte qualsiasi misura adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale e la propria richiesta di porre fine alla sospensione applicata dall'altra parte.

5. Se, entro 45 giorni dalla data della notifica, le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata abbia consentito alla parte di dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla questione. La richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte.

   Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi arbitri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una richiesta, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all'articolo 6. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al JMRC entro 75 giorni dalla presentazione della richiesta.

6. Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi membri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare la richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale

conformemente all'articolo 6. Il periodo per la notifica del lodo del nuovo collegio arbitrale è di 90 giorni dalla data di costituzione di quest'ultimo.

Articolo 30

Transazione o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Se, prima della pronuncia del lodo, le parti concordano una composizione della controversia, il collegio arbitrale emette un'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale o, se richiesto da entrambe le parti e accettato dal collegio, prende atto della transazione mediante un lodo arbitrale a condizioni concordate. Il collegio arbitrale non è tenuto a motivare un lodo reso con l'accordo delle parti.

2. Se, prima che il lodo sia reso, diventa impossibile o privo di effetto proseguire il procedimento di arbitrato per una ragione diversa da quella indicata al paragrafo 1, il collegio arbitrale informa le parti della sua intenzione di emettere un'ordinanza, a meno che una parte non sollevi un'obiezione fondata. Le parti avviano quindi consultazioni al fine di risolvere la controversia.

Sezione V. Costi

Articolo 31

Costi

1. Nel lodo il collegio arbitrale fissa le spese dell'arbitrato. Il termine "costi" comprende unicamente:

   (a) gli onorari dei membri collegio arbitrale, che devono essere indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal collegio arbitrale conformemente agli onorari giornalieri concordati dalle parti al momento della nomina degli arbitri;

   (b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri;

   (c) i costi relativi alla consulenza di esperti e ad altra assistenza richiesta dal collegio arbitrale;

   (d) le spese di viaggio e altre spese sostenute dai testimoni, se approvate dal collegio arbitrale.

2. I costi dell'arbitrato sono in linea di principio a carico della parte soccombente. Il collegio può tuttavia ripartirli tra le parti se ritiene che tale ripartizione sia ragionevole, tenendo conto delle circostanze del caso.

3. Il collegio arbitrale non può addebitare spese supplementari per l'interpretazione, la rettifica o il completamento del lodo.

Articolo 32

Deposito delle spese

1. Il collegio arbitrale, all'atto della sua costituzione, può chiedere a ciascuna parte di depositare un anticipo di pari importo sulle spese di cui all'articolo 31.

2. Nel corso del procedimento arbitrale, il collegio arbitrale può chiedere alle parti depositi supplementari.

3. Se i depositi richiesti non sono versati integralmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il collegio arbitrale ne informa le parti affinché ciascuna di esse possa effettuare il pagamento richiesto. In caso di mancato pagamento, il collegio arbitrale può ordinare la sospensione o la chiusura del procedimento arbitrale.

4. Dopo la pronuncia del lodo, il collegio arbitrale contabilizza i depositi ricevuti dalle parti e restituisce loro le eventuali rimanenze.